

**Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti,
Bonifiche, Sostenibilità Ambientale**

212 – 29727 / 2015

N. emanazione - protocollo / anno

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59.

Impresa	DALL'OSTO TRASPORTI S.r.l.
Sede legale	Via Avolio, 7 – CHIERI
Sede operativa	Via Tetti Castagno, 2 – ANDEZENO
P. IVA	04748070010
Pos n.	021635

Il Dirigente del Servizio

Premesso che:

l'Impresa in oggetto svolge presso la sede operativa sopra indicata l'attività di messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi di cui all'iscrizione al Registro provinciale n. 20/2014, ai sensi dell'art. 216 del D.Lvo 152/06 e s.m.i., a far data dal 21/05/2014;

in data 13/07/2015 presentava per il tramite dello Sportello Unico della Città di Chieri (*di seguito SUAP*) istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (*di seguito A.U.A.*) ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 per la sede operativa distinta al Foglio 8, Mappali 160, 596, 598, 600, 603 del Comune di Andezeno;

il SUAP trasmetteva alla Città Metropolitana di Torino la suddetta istanza, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 13/07/2015, prot. n. 101592/BA4;

la Città Metropolitana di Torino, con nota prot. n. 110548/LB7/SA/SS del 30/07/2015, comunicava al SUAP l'esito positivo della verifica di conformità sull'istanza e l'avvio dell'endoprocedimento finalizzato all'adozione dell'A.U.A.;

con successiva nota prot. n. 110587/LB7/SA/SS del 30/07/2015, la Città Metropolitana competente, al fine di perfezionare l'istruttoria, richiedeva al SUAP su menzionato, di conseguire dal Comune di Andezeno il nulla osta alla modifica in argomento ed alla Dall'osto Trasporti S.r.l. l'opportuna documentazione integrativa;

in data 04/09/2015, con nota prot. n. 31305 del 03/09/2015, il SUAP trametteva la documentazione integrativa pervenuta dall'impresa oggetto del presente provvedimento;

in data 08/09/2015, con nota prot. n. 50261 del 07/09/2015, la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. comunicava le prescrizioni in materia di scarichi idrici che riteneva necessario ricomprendere nel provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale;

in data 23/09/2015, con nota prot. n. 33519 del 22/09/2015, il SUAP trasmetteva parere dell'ASLTO5 che individua l'attività in argomento quale industria insalubre di prima classe, nonché il nulla osta del Comune di Andezeno alla richiesta di modifica sostanziale in argomento, sia dal punto di vista Urbanistico che dal punto di vista Ambientale.

Considerato che:

il Gestore ha dichiarato che lo stabilimento in oggetto non è soggetto alle disposizioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i ne' alla L.R. 40/98 relativa alla Valutazione di Impatto Ambientale;

i titoli abilitativi, pertinenti all'esercizio dello stabilimento in oggetto, sostituiti nell'A.U.A. sono i seguenti (rif. art. 3 comma 1 del D.P.R. 59/2013):

- ✓ comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06;
- ✓ scarichi di acque reflue industriali recapitati in rete fognaria, di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lvo 152/06 e s.m.i.

Acquisiti:

i pareri dei soggetti competenti in materia ambientale di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 di seguito elencati:

- Società Metropolitana Acque Torino S.p.A., prot. n. 50261 del 07/09/2015 con cui sono state comunicate le *prescrizioni in materia di scarichi idrici*.

Rilevato che:

per l'adozione del presente provvedimento, l'art. 4 del D.P.R. 59/2013 fissa il termine di 120 gg, a decorrere dalla data di ricevimento della domanda, fatta salva l'interruzione dei termini disposta dall'art. 2, comma 7 della L. 241/90 e s.m.i. Il rilascio del presente provvedimento avviene nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente per la conclusione del relativo procedimento e nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche;

ai fini dell'adozione del presente provvedimento e con riferimento al procedimento indicato in oggetto, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto.

Visto:

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i.;
- l'art. 183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in forza del quale i provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Direttore Area Risorse Finanziarie e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale e s.m.i.;
- il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;
- la "Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale del D.P.R. n. 59, del 13/03/2013" emessa dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 07/11/2013 (protocollo n. 0049801/GAB);

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

Visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

Vista la Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 della Città Metropolitana di Torino - Programma 97 "Autorizzazioni alla costruzione di impianti e all'esercizio di attività di recupero e smaltimento rifiuti; trasporto transfrontaliero di rifiuti; vigilanza e controllo", che attribuisce tali funzioni al Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale.

DETERMINA

- 1) di adottare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 l'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento della **DALL'OSTO TRASPORTI S.r.l** sito in Andezeno, Via Tetti Castagno, 2, per la durata di anni quindici (15), che decorrono dalla data di rilascio del presente provvedimento all'Impresa da parte del SUAP;
- 2) di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 sostituisce la comunicazione in materia di rifiuti di cui agli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06;
- 3) di subordinare la presente autorizzazione al rispetto delle prescrizioni previste dalle normative di settore richiamate all'allegato A (gestione rifiuti) – B (scarichi di acque reflue industriali in rete fognaria) alla presente determinazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

AVVERTE CHE

- la presente autorizzazione si compone dell'Allegato A - Gestione Rifiuti (con planimetria di riferimento) e allegato B - Scarichi di Acque Reflue Industriali in Rete Fognaria (con suballegati A1, A2 e A3);
- la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto e non sostituiti dalla medesima;
- deve essere sempre conservata in copia conforme presso lo stabilimento, unitamente alla relazione tecnica, agli schemi impiantistici e alle planimetrie presentati a corredo dell'istanza, a disposizione degli Enti preposti ai controlli di loro competenza;
- la domanda di rinnovo dell'A.U.A. dovrà essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza;
- eventuali modifiche non sostanziali delle attività dovrà essere comunicata preventivamente all'Autorità Competente nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;
- qualora l'Impresa intenda effettuare una modifica sostanziale dovrà presentare preventivamente una domanda di modifica dell'A.U.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;
- in caso di variazione del regime societario l'Impresa subentrante dovrà richiedere la volturazione della presente autorizzazione;

DISPONE

che il presente atto sia trasmesso, in modalità telematica, al SUAP della Città di Chieri che provvederà a *rilasciarlo* all'Impresa e a trasmetterlo ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) coinvolti nel Procedimento (ARPA, Comune e Società Metropolitana Acque Torino S.p.A), per l'esercizio delle loro rispettive funzioni e competenze, *dando riscontro alla Città Metropolitana di Torino dell'avvenuto rilascio.*

INFORMA

che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte entro il termine rispettivamente di 60 giorni dalla notificazione dell'atto.

Il presente provvedimento, non comportando oneri di spesa a carico della Città Metropolitana di Torino, non assume rilevanza contabile.

SA/SS

Torino, 06/10/2015

Il Dirigente di Servizio
Dott. Edoardo Guerrini

Il presente file sottoscritto digitalmente, è copia conforme di originale analogico conservato presso l'archivio della Città Metropolitana di Torino.
Torino, 06 Ottobre 2015

dott. Edoardo Guerrini, Dirigente del Servizio

ALLEGATO A

Sezione 1 - GESTIONE RIFIUTI

a) L'impresa risulta iscritta al Registro provinciale delle attività di recupero di cui all'art. 216 del D.Lvo 152/06, per cui gli è stato attribuito il n. **20/2014**. A seguito di presentazione dell'AUA il suddetto titolo viene ricompreso nel presente atto.

b) L'attività di recupero dei rifiuti prevede :

CER	TIPOLOGIA DI RIFIUTO <i>All. 1 del D.M. 5/2/98 e s.m.i.</i>	Attività di recupero	Q.tà movimentata (t/a)	Q.tà massima stoccabile (t)
120102 - 120101 100210 - 160117 150104 - 170405 190102 - 190118 191202 - 200140 100299 - 120199	3.1: rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	R13 R4	1.000	50
150104 - 110501 191203 - 200140 120104 - 120103 170402 - 170401 191002 - 170403 170406 - 170404 170407 - 100899 110599 - 120199	3.2: rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe	R13 R4	200	20
160216 - 170402 170411	5.7: spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto	R13	100	10
170401 - 170411 160118 - 160122 160216	5.8: spezzoni di cavo di rame ricoperto	R13	200	20
160214 - 160216 200136	5.19: apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo	R13	1499	300


c) la classe di esercizio, di cui al D.M. 350/98, è la 6[^].

d) La suddetta attività va esercitata nel rispetto del D.M. 5/02/98 e s.m.i., secondo le disposizioni di seguito richiamate:

1. ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2 del D.M.A. 350/98, il versamento del diritto di iscrizione è dovuto su base annuale dal 1° gennaio 1998 e deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno;
2. l'iscrizione al Registro di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. può essere sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti;

3. la comunicazione per il rinnovo deve essere presentata almeno 90 giorni prima della scadenza. Il rinnovo presentato fuori termine verrà considerato quale inizio attività;
4. ai sensi dell'art. 6 comma 8 del D.M. 05/02/98 e s.m.i. l'effettuazione delle operazioni di recupero "R13 - messa in riserva" è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti;
5. l'attività di recupero dei rottami ferrosi e non ferrosi, R4, costituiti da ferro, acciaio, alluminio e rame sono subordinati al possesso delle Certificazioni rilasciate ai sensi dei Regolamenti UE n. 333/2011 e n. 715/2013;
6. per i rottami suddetti, soddisfatte tutte le condizioni fissate dai citati Regolamenti, la cessazione dalla qualifica di rifiuto si considera all'atto della cessione dal produttore ad un altro detentore;
7. nel caso di rottami non riconducibili alle caratteristiche merceologiche citate, ossia ferro, acciaio, alluminio e rame, valgono invece ancora i criteri fissati dal D.M. 5/02/98 e s.m.i.;
8. si sottolinea inoltre che, nel caso di ritiro di "frigoriferi", deve essere certificato dal centro di provenienza l'avvenuta bonifica degli stessi e che, per quanto riguarda le tipologie di cui ai RAEE, i televisori ed i monitor contenenti tubi catodici, stante la decisione della Commissione Europea 2000/532/CE e s.m.i., sono classificati "speciali pericolosi" e come tali non gestibili in procedura semplificata;
9. stante le motivazioni argomentate nella circolare prot. n. 126716 del 11/09/2015, non può essere ritirato il rifiuto di origine domestica conferito da soggetto privato;
10. qualora questa Amministrazione accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni previste dalla legge disporrà, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività, salvo che codesta impresa non provveda ad adeguare l'esercizio entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione medesima;
11. la presente iscrizione fa salve autorizzazioni/nulla osta/permessi da conseguirsi da parte di altri enti.

Sezione 2 – Lay out



ALLEGATO B – SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN RETE FOGNARIA

B1 – DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RIFERIMENTO

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., parte terza recante *norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*;
- Legge Regionale 26 aprile 2000, n. 44 e successive modificazioni;
- Statuto della Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.;
- Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

B2 – CARATTERISTICHE E TIPOLOGIA DEI REFLUI SCARICATI

L'azienda svolge una attività di trasporto e, presso l'insediamento, lo stoccaggio di rifiuti metallici.

Gli scarichi tecnologici originati in sito, provengono dall'attività di lavaggio degli automezzi aziendali e sono recapitati in rete fognaria previo trattamento di tipo fisico.

B3 – PRESCRIZIONI

La Ditta **DALL'OSTO TRASPORTI s.r.l.**, nella persona del proprio Legale Rappresentante nel seguito denominato Gestore dell'impianto (GI), ai sensi degli articoli 107, 108 e 124 del D.Lgs. 03 Aprile 2006, n. 152 è autorizzata a scaricare in **rete fognaria** le acque reflue industriali provenienti dall'insediamento produttivo ubicato in **Via Tetti Castagno n. 2 – 10020 ANDEZENO (TO)** sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

Art. 1 - Limiti qualitativi degli scarichi

È obbligo del GI, rispettare costantemente e rigorosamente i limiti di accettabilità in concentrazione fissati dalla tabella 3 – scarico in rete fognaria - dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 per tutti i parametri ivi elencati (vds. Suballegato A1).

Art. 2 - Condizioni diverse dal normale esercizio

Qualora il GI abbia motivate necessità di scaricare acque reflue industriali che non rispettano i limiti previsti dall'Art. 1 del presente Atto, come nei periodi di avviamento ed arresto dello stabilimento, o in caso interventi programmati di manutenzione straordinaria degli impianti di trattamento acque reflue, dovrà richiedere preventivamente al Gestore del Servizio Idrico Integrato (GSII), una deroga a detti limiti.

Il GSII, in accordo a quanto previsto dal Regolamento, dopo aver effettuato le necessarie valutazioni tecniche potrà acconsentire alla deroga temporanea

(limitatamente ai casi consentiti dal decreto Legislativo 152/2006 e s.m.) indicando altresì le diverse condizioni economiche per quanto attiene il corrispettivo relativo al Servizio di depurazione.

In caso di situazioni di emergenza, quali ad esempio incendi, o improvvisi malfunzionamenti degli impianti di trattamento, dovrà essere immediatamente dato avviso al GSII, per predisporre congiuntamente gli interventi del caso.

Art. 3 - Realizzazione pozzetto di ispezione

È obbligo del GI realizzare, **entro 60 giorni** dalla data di ritiro della presente, un punto di prelievo di campioni di controllo della qualità sullo scarico.

Tale punto di ispezione, che sarà mantenuto a cura dell'Utente in perfette condizioni di efficienza e di accessibilità per l'intera durata della presente autorizzazione, dovrà risultare l'ultimo accessibile prima della confluenza dello scarico in rete fognaria.

Il punto di ispezione dovrà essere realizzato di norma in conformità al modello di cui al Suballegato A2. Potranno essere adottate soluzioni tecniche diverse purché consentano l'esercizio dell'attività di controllo.

Art. 4 Monitoraggio sostanze pericolose

Il GI ha l'obbligo di produrre, con cadenza quinquennale, una dichiarazione in merito alla presenza, presso l'insediamento e nei reflui scaricati, delle sostanze pericolose comprese nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nelle tabelle 1/A e 1/B dell'Allegato 1 della parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., riportando i dati relativi al monitoraggio di tali sostanze mediante il modello in suballegato A3.

Art. 5 Attività di controllo

Il GSII è Autorità di controllo per gli scarichi recapitati in rete fognaria.

Il GI si impegna ad osservare le norme regolamentari in materia di controlli previsti dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato e dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, in particolare:

- a) assicura la presenza nell'insediamento di personale in grado di presenziare ai controlli, ai campionamenti e ai sopralluoghi e di essere abilitato a controfirmare i relativi verbali;
- b) si impegna a non modificare le condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico quando sono iniziate e/o quando sono in corso operazioni di controllo;
- c) si impegna a non ostacolare le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione dello scarico di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale, ecc.). Tra le sopracitate operazioni è compreso anche il prelievo di campioni di reflui in corso di formazione e/o presenti nell'insediamento;
- d) si impegna a consentire al GSII, il controllo del sistema sia per l'approvvigionamento idrico sia per lo scarico delle acque reflue, come il controllo dei relativi misuratori totalizzatori.

Art. 6 - Inosservanza delle prescrizioni. Sanzioni

In caso di accertata inosservanza delle prescrizioni in materia di scarichi idrici in rete fognaria, verranno applicate le norme sanzionatorie di cui al Titolo V della parte terza del Decreto Legislativo 152/06.

Tabella 3 Allegato n. 5 Parte Terza del Decreto Legislativo 03/04/06 n. 152
Scarico in rete fognaria

n.	Parametro	u.m.	conc.	n.	Parametro	u.m.	conc.
1	pH	--	5,5-9,5	27	Solfuri (come H ₂ S)	mg/l	≤2
2	Temperatura	°C	(1)	28	Solfiti (come SO ₃)	mg/l	≤2
3	Colore	--	non percettibile con diluizione 1:40	29	Solfati come (SO ₄)	mg/l	≤1000
4	Odore	--	non deve essere causa di	30	Cloruri	mg/l	≤1200
5	Materiali grossolani	--	Assenti	31	Fluoruri	mg/l	≤12
6	Solidi sospesi totali	mg/l	≤200	32	Fosforo totale (come P)	mg/l	≤10
7	BOD ₅ (come O ₂)	mg/l	≤250	33	Azoto ammoniacale (come NH ₄)	mg/l	≤30
8	COD (come O ₂)	mg/l	≤500	34	Azoto nitroso (come N)	mg/l	≤0,6
9	Alluminio	mg/l	≤2,0	35	Azoto nitrico (come N)	mg/l	≤30
10	Arsenico	mg/l	≤0,5	36	Grassi e oli animali/vegetali	mg/l	≤40
12	Boro	mg/l	≤4	37	Idrocarburi totali	mg/l	≤10
13	Cadmio	mg/l	≤0,02	38	Fenoli	mg/l	≤1
14	Cromo totale	mg/l	≤4	39	Aldeidi	mg/l	≤2
15	Cromo VI	mg/l	≤0,20	40	Solventi organici aromatici	mg/l	≤0,4
16	Ferro	mg/l	≤4	41	Solventi organici azotati	mg/l	≤0,2
17	Manganese	mg/l	≤4	42	Tensioattivi totali	mg/l	≤4
18	Mercurio	mg/l	≤0,005	43	Pesticidi fosforati	mg/l	≤0,10
19	Nichel	mg/l	≤4	44	Pesticidi totali (esclusi i fosforati)	mg/l	≤0,05
20	Piombo	mg/l	≤0,3		tra cui:		
21	Rame	mg/l	≤0,4	45	-aldrin	mg/l	≤0,01
22	Selenio	mg/l	≤0,03	46	-dieldrin	mg/l	≤0,01
24	Zinco	mg/l	≤1,0	47	-endrin	mg/l	≤0,002
25	Cianuri totali (come CN)	mg/l	≤1,0	48	-isodrin	mg/l	≤0,002
26	Cloro attivo libero	mg/l	≤0,3	49	Solventi clorurati	mg/l	≤2
				50	Saggio di tossicità acuta (2)	mg/l	Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 80% del totale


(1) Per i corsi d'acqua la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e valle del punto d'immissione non deve superare i 3 °C. Su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare 1 °C. Per i laghi la temperatura dello scarico non deve superare i 30 °C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3 °C oltre i 50 metri di distanza dal punto di immissione. Per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione non deve superare i 35 °C, la condizione suddetta è subordinata all'assenso del soggetto che gestisce il canale. Per il mare e per le zone di foce di corsi d'acqua non significativi, la temperatura dello scarico non deve superare i 35 °C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3 °C oltre i 1000 metri di distanza dal punto di immissione. Deve inoltre essere assicurata la compatibilità ambientale dello scarico con il corpo recipiente ed evitata la formazione di barriere termiche alla foce dei fiumi.

(2) Il saggio di tossicità è obbligatorio. Oltre al saggio su Daphnia magna, possono essere eseguiti saggi di tossicità acuta su Ceriodaphnia dubia, Selenastrum capricornutum, batteri bioluminescenti o organismi quali Artemia salina, per scarichi di acqua salata o altri organismi tra quelli che saranno indicati ai sensi del punto 4 del presente allegato. In caso di esecuzione di più test di tossicità si consideri il risultato peggiore. Il risultato positivo della prova di tossicità non determina l'applicazione diretta delle sanzioni di cui al Titolo V, determina altresì l'obbligo di approfondimento delle indagini analitiche, la ricerca delle cause di tossicità e la loro rimozione.




AREA SVILUPPO SOSTENIBILE E PIANIFICAZIONE AMBIENTALE

Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale
Corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino Tel. 011 861 6820 - 6837 - Fax 011 861 4278
www.cittametropolitana.torino.it

SEZIONE POZZETTO TIPO



PIANTE POZZETTO TIPO



TIPO DI POZZETTO PER PRELIEVO
CAMPIONI AI SENSI DEL DECRETO
LEGISLATIVO
03/04/2006 n. 152

Il pozzetto a pianta quadrata o circolare dovrà essere perfettamente impermeabile ed avere le seguenti caratteristiche:

- l'ubicazione del pozzetto di prelievo deve essere sullo scarico a valle dell'ultima immissione;
- il chiusura di accesso deve avere un diametro di cm 50 se circolare e dimensioni 50x50 se quadrato e deve essere dotato di doppio suggello;
- il dislivello tra il fondo della tubazione affluente e il fondo della tubazione effluente non deve essere inferiore a cm 40;
- le dimensioni interne non devono essere inferiori a cm 50 di diametro se circolari o a cm 50x50 se quadrato;
- per profondità superiori a m. 2,5 (misurato dal fondo del pozzetto al piano di accesso) si dovrà realizzare un pozzetto accessibile con diametro minimo di cm 90.

AVVERTENZE: IL POZZETTO DEVE ESSERE TENUTO A CURA DELLA DITTA SOTTO LA RESPONSABILITÀ DELLA STESSA, SEMPRE AGIBILE E SGOMBERO DI SEDIMENTI.

